



Prot. 15/2019

CIRCOLARE N. 04/2019

Verona, 25 febbraio 2019

- Ai Presidenti/Legali Rappresentanti
 - Ai Membri del Consiglio Direttivo Provinciale FISM
 - Alle Coordinatrici di GTF
 - Ai Membri dei Comitati di Gestione delle Scuole Materne e Nidi FISM
- L O R O S E D I

Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129 (Legge annuale per la concorrenza e per il mercato). Obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni

Gli Enti non profit che nel 2018 hanno ricevuto contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro, sono obbligati a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale **entro il 28 febbraio 2019.**

Per le scuole che non dispongono di un proprio sito web, la FISM del Veneto mette a disposizione il proprio sito web per la pubblicazione dei dati caricati direttamente dagli Enti Gestori (in **All.1 Guida operativa** con tutte le indicazioni).

Con la Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito le modalità di comunicazione dei contributi erogati dalla Pubblica amministrazione l'anno precedente. L'obbligo è stato istituito dalla Legge 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129) ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2019 con scadenza il 28 febbraio per tutti i contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente. Si utilizza il criterio contabile di cassa e si considerano le somme ricevute nell'anno solare precedente, indipendentemente dall'anno di competenza a cui si riferiscono. La scadenza è il 28 febbraio di ogni anno. **La prima scadenza è il 28 febbraio 2019.**

Il Consiglio di Stato con parere n. 1449/2018 ha chiarito che **l'oggetto della pubblicità** è il ricevimento di sovvenzioni, contributi, anche di natura contrattualistica, fra cui le somme derivanti dal 5 per mille, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere compresa la concessione dell'utilizzo di beni immobili o strumentali per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale. Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica amministrazione che ha attribuito il bene. L'obbligo di informazione scatta quando **il totale** dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore **a 10 mila euro** nell'anno.

Soggetti tenuti all'obbligo di pubblicità e di trasparenza:

1. Fondazioni o Associazioni (anche se derivanti da ex Ipub) e Onlus sono obbligate alla pubblicazione nel proprio sito o in un portale digitale entro il 28.2.2019; tuttavia esse, in quanto *non profit*, non sono colpite da sanzione in caso di inadempienza (Circolare n.2 11.1.2019 Ministero Lavoro e parere n. 1449 1.6.2018 del Consiglio di Stato);
2. Imprese sociali in forma societaria, cooperative e cooperative sociali, che soggiacciono alla normativa associazioni iscritte al REA. Esse dovranno effettuare la pubblicazione delle sovvenzioni nella nota integrativa al bilancio relativo all'anno 2018.

Modalità: le Associazioni e Fondazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina



Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono (sito web della Fism Veneto). Solo le imprese, e le cooperative sociali, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Informazioni da pubblicare:

1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
2. denominazione del soggetto erogante;
3. somma incassata (per ogni singolo incasso ricevuto);
4. data di incasso;
5. causale.

NB: rientrano nell'obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di cinque per mille.

Sanzioni:

la circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2019, richiamando il parere del Consiglio di Stato prima citato, prevede solo nel caso delle imprese e delle cooperative sociali, la pena della restituzione delle somme ricevute in caso di mancata pubblicità delle somme percepite nella nota integrativa del bilancio di esercizio. Allo stato attuale **non risulterebbe quindi sanzionabile** la mancata pubblicazione di tale elenco da parte delle Associazioni, Fondazioni.

Attenzione:

la circolare Ministeriale in oggetto nulla dice per gli Enti Ecclesiastici (Parrocchie, Enti Religiosi) beneficiari di contributi pubblici, in merito all'obbligo di pubblicazione. **Quindi non sono da considerarsi obbligati alla pubblicazione i gestori di derivazione di Ente Ecclesiastico (Parrocchie e Congregazioni).**

Schema che può essere utilizzato per la pubblicazione:

sulla base della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2019, può essere sufficiente una dichiarazione simile alla seguente:

Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell'art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Associazione/Fondazione denominata _____ con codice fiscale _____ ha ricevuto nell'esercizio 2018 le seguenti erogazioni pubbliche:

Denominazione Ente erogante _____ somma incassata _____ data di incasso _____ causale _____
Denominazione Ente erogante _____ somma incassata _____ data di incasso _____ causale _____
Denominazione Ente erogante _____ somma incassata _____ data di incasso _____ causale _____

Si allega:

- All. 1: Guida operativa
- All. 2: Circolare Ministeriale n. 2 del 11/01/2019.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fism Verona - Il presidente
(avv. Ugo Brentegan)